



Il Ministro della cultura

Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, l’articolo 19;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e successive modificazioni, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”;

VISTA la normativa contrattuale vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta



Il Ministro della cultura

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”;

RITENUTO, alla luce del sopravvenuto quadro normativo, di dover ridefinire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale;

SENTITE le Organizzazioni sindacali, a seguito di regolare confronto, nella riunione del 21 ottobre 2024, giusta verbale in pari data;

DECRETA :

ART.1

(Principi generali)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto disciplinano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato TUPI, nonché dalla normativa contrattuale vigente, i criteri generali, le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale presso gli uffici centrali e periferici, nonché presso gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, del Ministero della cultura, di seguito denominato Ministero. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del TUPI, in ragione del loro carattere fiduciario.

2. I dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell'amministrazione, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti



Il Ministro della cultura

pubblici in rappresentanza del Ministero, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del TUPI.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 del TUPI, rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con provvedimento del titolare dell'ufficio dirigenziale generale che ne individua l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

4. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente decreto, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione e allocazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire e ponendo, in ogni caso, il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua capacità professionale e della sua persona, in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, tenendo altresì conto della disponibilità manifestata dai dirigenti stessi.

5. Al provvedimento con il quale viene conferito l'incarico dirigenziale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del TUPI, nonché a quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, accede il contratto con il quale viene definito il corrispondente trattamento economico, fisso e accessorio, nel rispetto dei limiti retributivi stabiliti dalla legislazione vigente.

6. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine all'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, all'attuazione degli obiettivi, nonché ai risultati da conseguire.

7. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto, fatta salva, in ogni caso, la risoluzione consensuale del rapporto o la revoca di cui all'articolo 9 del presente decreto. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del TUPI, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo testo unico, la durata non può eccedere il termine di tre anni. Per gli altri incarichi di funzione dirigenziale conferiti



Il Ministro della cultura

ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del TUPI, la durata non può eccedere il termine di cinque anni. Per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la durata dell'incarico è da tre a cinque anni.

8. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle rispettive situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

9. In sede di conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità.

ART. 2

(Criteri per il conferimento degli incarichi)

1. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b. complessità della struttura interessata;
- c. attitudini, capacità professionali e percorsi formativi del singolo dirigente, valutate anche alla luce del *curriculum vitae*, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, nonché a quelli ulteriori assegnati dal Capo Dipartimento, ovvero dal titolare preposto alla struttura di livello dirigenziale generale, tenendo conto, altresì, delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione;
- d. specifiche competenze organizzative possedute, desumibili dal *curriculum vitae*;
- e. esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti l'incarico da conferire;
- f. rotazione degli incarichi, quale misura di prevenzione della corruzione e strumento per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti nonché per garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione. Il principio di rotazione degli incarichi dovrà essere opportunamente contemplato con la prioritaria motivata esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere, in modo particolare per uffici contraddistinti da



Il Ministro della cultura

competenze spiccatamente tecniche o funzionalmente caratterizzati da specifica operatività.

2. I suddetti criteri possono essere integrati tenendo conto del tipo di incarico da conferire e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

3. Il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti a seguito di procedure concorsuali, nonché ai dirigenti che rientrino in servizio presso il Ministero della cultura a seguito della cessazione della posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni può avvenire, senza necessità di espletamento di una procedura di interpello, previo colloquio con i Capi dei Dipartimenti, sulla base dei criteri di cui al comma 1, per quanto compatibili, e delle esigenze funzionali del Ministero e all'esito della preventiva copertura delle posizioni vacanti mediante interpello rivolto ai dirigenti di ruolo già in servizio;

4. Per i dirigenti già titolari di incarico dirigenziale che comunichino la propria disponibilità a ricoprire un posto di funzione vacante, si tiene conto, ai fini della risoluzione consensuale dell'incarico in essere e, in aggiunta ai criteri di cui al precedente comma 1, dell'esigenza di funzionalità e continuità dell'ufficio presso cui risultano incardinati, anche in riferimento agli obiettivi da conseguire.

5. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, e a parità di requisiti e di livello di idoneità all'incarico, l'amministrazione valuta prioritariamente le posizioni dei dirigenti di ruolo, in particolare se privi di incarico.

6. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del TUPI, tiene conto, in particolare, oltre che dei criteri indicati al comma 1, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di direzione acquisite, inerenti all'oggetto dell'incarico da conferire.

7. Il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del TUPI, viene effettuato nel rispetto del limite percentuale previsto dalla normativa vigente, previa verifica dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità richieste.

8. L'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e gli incarichi di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 32, comma 12, dello stesso decreto, sono conferiti in deroga all'art. 5 e 6 del presente decreto, in ragione della particolare natura fiduciaria degli incarichi stessi.

9. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del TUPI, tiene conto, oltre che di quanto indicato al comma 1, dei seguenti criteri, da richiamarsi espressamente nell'atto di conferimento, dando contestualmente evidenza della



Il Ministro della cultura

motivazione, in relazione alla natura e alla caratteristica degli obiettivi da conseguire, nonché alla complessità della struttura interessata:

- a. particolare e comprovata qualificazione professionale, non altrimenti rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione, desumibile dall'attività svolta in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali ovvero desumibile dal conseguimento di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica della quale dia evidenza la formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi compreso questo Ministero, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- b. esperienze professionali maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche ed esperienze formative eventualmente svolte anche all'estero, in relazione all'oggetto dell'incarico da conferire.

ART. 3

(Rinnovo dell'incarico)

1. Ferma restando l'applicazione del principio di rotazione, gli incarichi dirigenziali possono essere rinnovati purché ricorrono, per il dirigente che ha già ricoperto l'incarico, le seguenti condizioni:

- a. particolare competenza e attitudini professionali;
- b. preparazione specifica in relazione all'alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'ufficio;
- c. positiva valutazione conseguita.

2. L'incarico dirigenziale non può essere rinnovato al dirigente cui sia imputabile il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ovvero l'inosservanza delle direttive



Il Ministro della cultura

impartite, accertati attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance, con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

ART. 4

(Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, il Ministro stabilisce quali incarichi dirigenziali relativamente ai *poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale*, come individuati con il regolamento di organizzazione del Ministero o con successivi decreti ministeriali, possono essere conferiti con procedure di selezione comparativa pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del TUPI, e successive modificazioni, e comunque nel rispetto delle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero della cultura e nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero può svolgere apposite procedure di selezione distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali. Oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 19, comma 1, del TUPI, il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo avviene in base ai criteri della verifica del possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di conservazione, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e della documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. Conseguentemente, non si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 9, previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del TUPI.

3. Per gli incarichi dirigenziali per il cui conferimento sia stata scelta la procedura di selezione pubblica di cui ai commi 1 e 2, il Ministro o il titolare della struttura di livello dirigenziale generale cui afferisce l'Istituto interessato dalla selezione, con riguardo rispettivamente agli incarichi di prima fascia e agli incarichi di seconda fascia, si avvalgono,



Il Ministro della cultura

ai fini della selezione, di una o più commissioni nominate dal Ministro, composte ciascuna da tre a cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra magistrati, professori universitari ordinari in materie giuridiche, professori universitari in materie attinenti al settore del patrimonio culturale, esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, dirigenti generali o equiparati, anche a riposo, del Ministero della cultura o di altre pubbliche amministrazioni, esperti di economia ed organizzazione aziendale. Ai fini dello svolgimento della verifica della conoscenza della lingua straniera, alle commissioni possono essere aggregati esperti di lingua, limitatamente alla fase per la quale è disposta l'integrazione.

4. La partecipazione alle commissioni di cui al comma 3 è a titolo gratuito e non dà diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il funzionamento delle commissioni è assicurato con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5

(Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale)

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 4, del TUPI, si articola nelle seguenti fasi procedurali:

- a. **Pubblicità.** Anteriormente al determinarsi della vacanza di una posizione dirigenziale di livello generale, il Direttore generale Risorse umane e organizzazione, su impulso del Capo di Gabinetto, sentito il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, rende conoscibili, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del TUPI, mediante procedura di interpello, da pubblicare con apposita circolare sul sito istituzionale e sulla Rete Privata Virtuale dell'Amministrazione, la disponibilità delle posizioni in parola al fine del conferimento dei relativi incarichi, indicando, oltre al numero e alla tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascun incarico e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.
- b. **Partecipazione.** Entro il termine indicato dalla suddetta circolare, di norma stabilito in 10 giorni dalla sua pubblicazione, i soggetti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico, corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo e da ogni ulteriore documentazione richiesta, mediante istanza trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o attraverso gli ulteriori sistemi informatizzati indicati nell'avviso di interpello.



Il Ministro della cultura

- c. **Valutazione.** Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, c.d. procedura di interpello, il Direttore della Direzione generale Risorse umane e organizzazione, verificata la regolarità formale delle istanze nonché i relativi allegati trasmessi dai partecipanti e informato il Capo del Dipartimento per l'Amministrazione generale, invia, di norma entro 3 giorni, tutta la documentazione al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto. Il Ministro, acquisita dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione la documentazione, sentito il competente Capo Dipartimento, individua il candidato prescelto, avvalendosi, nel caso in cui lo ritenga opportuno, anche di una Commissione di valutazione, e formula una proposta motivata di conferimento dell'incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il successivo *iter* di nomina. La Commissione, ove costituita, è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale dipendente del Ministero, appartenente all'area dei funzionari. La valutazione è condotta sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenendo presente sia l'interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali maggiormente adatte a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi in argomento, sia l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell'Amministrazione. La valutazione comparativa così effettuata è esplicitata nelle motivazioni illustrate nelle premesse del decreto di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale; ad eccezione della selezione di cui all'articolo 4 del presente decreto, l'amministrazione procede prioritariamente all'esame e alla valutazione delle domande dei candidati dirigenti interni ai sensi della normativa vigente.
- d. **Proposta di conferimento dell'incarico.** All'esito della valutazione comparativa, il Ministro opera la scelta del candidato e formula, a tal fine, una proposta motivata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo *iter* di nomina. Nella proposta sono indicate le motivazioni e le argomentazioni che hanno determinato la scelta del candidato.

ART. 6

(Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale)



Il Ministro della cultura

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 5, del TUPI, si articola nelle seguenti fasi:

- a. **Pubblicità.** Anteriormente al determinarsi della vacanza di una posizione dirigenziale di livello non generale, il titolare della struttura dirigenziale generale di riferimento, sentito il Capo Dipartimento di afferenza, richiede al Direttore generale Risorse umane e organizzazione di rendere conoscibili, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del TUPI, mediante procedura di interpello, da pubblicare con apposita circolare sul sito istituzionale e sulla Rete Privata Virtuale dell'Amministrazione, la disponibilità delle posizioni in parola al fine del conferimento dei relativi incarichi, indicando, oltre al numero e alla tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascun incarico e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.
- b. **Partecipazione.** Entro il termine indicato dalla suddetta circolare, di norma stabilito in 10 giorni dalla sua pubblicazione, i soggetti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico, corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo e da ogni ulteriore documentazione richiesta, mediante istanza trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o attraverso gli ulteriori sistemi informatizzati indicati nell'avviso di interpello.
- c. **Valutazione.** Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, c.d. procedura di interpello, il Direttore generale Risorse umane e organizzazione, verificata la regolarità formale delle istanze nonché i relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia, di norma entro 3 giorni, le istanze di partecipazione, corredate della relativa documentazione, al Capo Dipartimento competente nonché alle strutture dirigenziali generali nell'ambito delle quali operano gli uffici dirigenziali di livello non generale le cui posizioni di funzione dirigenziale sono state poste a bando e ne informa il Capo di Gabinetto e il Capo del Dipartimento per l'Amministrazione generale. Il titolare della competente struttura dirigenziale di livello generale nell'ambito della quale operano gli uffici dirigenziali di livello non generale le cui posizioni di funzione sono state poste a bando, acquisita la documentazione, effettua la valutazione comparativa delle domande ai fini del conferimento dell'incarico.

La valutazione comparativa delle domande e dei *curricula* dei candidati è condotta sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenendo presente sia l'interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali maggiormente adatte a garantire l'ottimale ed efficace



Il Ministro della cultura

svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi in argomento, sia l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell'Amministrazione. La valutazione comparativa così effettuata è esplicitata nelle motivazioni illustrate nelle premesse del decreto di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale; ad eccezione di quanto previsto per la selezione di cui all'articolo 4 del presente decreto, l'amministrazione procede prioritariamente all'esame e alla valutazione delle domande dei candidati dirigenti interni ai sensi della normativa vigente.

d. **Proposta di conferimento dell'incarico.** All'esito della valutazione comparativa effettuata, il titolare della struttura dirigenziale generale competente definisce l'esito della procedura individuando il candidato ritenuto più idoneo e, sentito il Capo del Dipartimento cui afferisce la struttura interessata, provvede a chiedere l'assegnazione della risorsa dirigenziale ai fini del conferimento dell'incarico. Il Ministro procede con proprio atto alla assegnazione della risorsa dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del TUPI. Successivamente, il titolare della struttura dirigenziale generale competente adotta tempestivamente il provvedimento di conferimento dell'incarico contenente nelle premesse le motivazioni relative alla valutazione comparativa effettuata e stipula il relativo contratto individuale di lavoro con il soggetto prescelto. Qualora la nomina del dirigente di livello non generale riguardi la struttura dipartimentale, il titolare della struttura dirigenziale generale competente è da intendersi il Capo Dipartimento competente.

ART. 7

(Procedure di conferimento di incarichi *ad interim*)

1. Il conferimento di un incarico *ad interim* ha carattere eccezionale e temporaneo e deve essere debitamente motivato dal soggetto che conferisce l'incarico.
2. L'*interim* può essere conferito, previo interpello, per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more dell'attribuzione di un incarico, secondo le disposizioni del presente decreto.
3. L'incarico *ad interim* deve avere una durata certa, prorogabile in presenza di particolari esigenze di funzionalità dell'ufficio, rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento delle procedure di interpello e deve essere conferito nel rispetto dei criteri generali, in quanto compatibili, del presente decreto.
4. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico *ad interim*.



Il Ministro della cultura

ART. 8

(Astensione, assenza, impedimento o vacanza)

1. Il Direttore generale ovvero il Capo del Dipartimento, nell’ipotesi di cui all’articolo 6, lettera d), ultimo periodo, del presente decreto, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, si astiene dall’adozione di ogni atto e provvedimento concernente il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. In tale ipotesi, ovvero in caso di assenza, impedimento o vacanza, la trattazione del procedimento è demandata al Capo del Dipartimento cui afferisce la Direzione Generale interessata ovvero ad altro Capo Dipartimento individuato dal Capo di Gabinetto.

ART. 9

(Revoca degli incarichi di funzione dirigenziale)

1. L’incarico può essere revocato per motivate ragioni organizzative e gestionali nei casi previsti dalle norme di legge e/o dai contratti collettivi vigenti, in caso di riorganizzazione del Ministero, compatibilmente con le esigenze di continuità dell’azione amministrativa, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 21 del TUPI.

ART. 10

(Informativa sindacale)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore della Direzione generale Risorse umane e organizzazione informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza in merito alla copertura della dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia del Ministero e agli incarichi conferiti.

ART. 11

(Disposizione transitorie e finali)

1. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, in forma integrale, sul sito *web* istituzionale del Ministero.

2. Dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante “*Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali*”.



Il Ministro della cultura

3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma, lì 21 ottobre 2024

IL MINISTRO